

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
Dott. Ivan Faustinielli



Il Segretario Comunale  
Dott. Fabio Gregorini

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art. 124 – comma 1 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

N. \_\_\_\_\_ pubblicazione

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che questa deliberazione è stata affissa in copia all'albo online il giorno 25/03/2023 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 25/03/2023 al 09/04/2023 ;

Il Funzionario Delegato  
Faustinielli Silvio



**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 25/03/2023 al 09/04/2023 ;
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, (art.134, comma3, del T.U. n.267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, D.lgs. 267/2000.

Dalla residenza comunale, li 25/03/2023

Il Segretario Comunale  
Dott. Fabio Gregorini

Ai sensi dell'art.3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.



# COMUNE DI PONTE DI LEGNO

Provincia di Brescia

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 03 del 08/03/2023

ORIGINALE

Oggetto : **DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2023.**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **DUEMILAVENTITRE** il giorno **OTTO** del mese di **MARZO** alle ore **18.00**, presso questa Sede Municipale, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

COGNOME E NOME	FUNZIONE	PRESENZA
FAUSTINELLI IVAN	Sindaco	X
SAJEVA LAURA MARIA	Consigliere	X
PEDRETTI AURELIO	Consigliere	X
MORESCHI FERDINANDO	Consigliere	X
PANCHIERI MATTEO	Consigliere	X
ZAMPATTI ANDREA	Consigliere	X
FAUSTINELLI MICHELE	Consigliere	X
DONATI ENNIO GIACOMO	Consigliere	X
GUERINI STEFANO	Consigliere	assente
CARETTONI VIRGINIA	Consigliere	X
ROSSI MONICA	Consigliere	X

Risultano presenti n. 10 consiglieri comunali.

Assume la Presidenza il **Dott. Ivan Faustinielli** in qualità di **SINDACO** assistito dal **Segretario Comunale Dott. Fabio Gregorini**.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Consiglio Comunale, come sopra riunito, ha adottato il provvedimento entro riportato.

Il Sindaco illustra il presente punto specificando che si tratta di confermare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria già applicate nell'annualità precedente anche per l'esercizio 2023.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** l'art. 53, comma 16 della Legge 388/2000 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi comunali e le tariffe dei servizi pubblici, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è fissato entro la data stabilita da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

**Richiamato** l'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**Richiamato** il Decreto 13 dicembre 2022 che ha differito al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 295 del 19/12/2022;

**Visto** l'art. 1, comma 738 della Legge 27.12.2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020) che dispone: "a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, è abolita, [...]; l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783";

**Visto** il regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Unica approvato con propria deliberazione n. 16 del 13/07/2020;

**Considerato** che a decorrere dall'anno d'imposta 2020 le delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti, ai fini della loro validità, devono essere comunicate al Ministero entro il 14 ottobre nonché pubblicate entro il 28 ottobre dell'anno d'imposta in corso;

**Richiamato** l'art.1, comma 757, della Legge 160/2019, il quale stabilisce che: "In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote".

**Appurato che** con la risoluzione 1/DF/2020 il ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che l'obbligo di utilizzo del prospetto di cui al comma 757 art. 1 legge di bilancio 2020 è entrato in vigore a partire dal 2021, sulla base di una lettura sistemica dei commi 756/757;

**Verificato** che ad oggi non è stato ancora pubblicato il citato decreto all'interno del portale del federalismo fiscale e pertanto si ritiene di procedere all'approvazione delle aliquote dell'anno 2022 senza l'utilizzo del prospetto previsto dalla legge; pertanto si ritengono valide le precedenti disposizioni ancora in vigore, in particolare:

- la nota protocollo 24674 del 11.11.2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze Direzione - Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale - avente ad oggetto "Procedura di trasmissione telematica, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti concernenti i tributi comunali. Modifiche" con la quale è stato ribadito che la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento degli stessi nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di trasmissione;
- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 06.04.2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16.04.2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);

**Preso Atto** che in materia di aliquote e detrazione d'imposta l'art. 1 cc. 748-755 della Legge 160/2019 fissa le misure base della nuova IMU;

**Richiamato** il comma 740 dell'art. 1, della L. 160/2019 che ha chiarito che: "Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.";

**Tenuto Conto** che dall'imposta dovuta, ai sensi del comma 749 della L.160/2019, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se

l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

**Appurato** che ai sensi dell'art.1 comma 755 della Legge 160/2019, a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015;

**Ritenuto** pertanto di avvalersi per l'anno 2022 della facoltà di incrementare l'aliquota base di cui al comma 754, in sostituzione della ex maggiorazione TASI, dello 0,8 per mille, pari alla maggiorazione degli anni 2015-2019 così come per l'esercizio 2021;

**Tenuto Conto** delle modifiche normative introdotte dalla legge di bilancio 2021 n.178/2020 e in particolare:

- della riduzione IMU al 50% del dovuto per i titolari di pensioni maturate all'estero per IMU dovuta sull'unica unità immobiliare non locata o concessa in comodato d'uso, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da soggetti non residenti e titolari pensione maturata con Stati per i quali è presente una convenzione contro le doppie imposizioni (art. 1 comma 48);
- dell'esenzione della prima rata IMU 2022 per specifiche attività che operano nei settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli, in continuità con le disposizioni adottate nel corso del 2020 per favorire la ripresa delle attività economicamente più colpite dalla crisi pandemica ai sensi dell'art. 78 del DL 104/2020;

**Visto** il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ottemperanza alle disposizioni contenute all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

**Visto** lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**Con Voti** unanimi favorevoli espressi in forma palese dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

#### DELIBERA

- 1) **di determinare**, per l'anno 2023, le aliquote dell'IMU come da allegato A redatto sulla base delle verifiche effettuate dal Servizio Finanziario in sede di predisposizione dello schema di bilancio;
- 2) **di confermare** per l'anno 2023 l'applicazione della maggiorazione di cui al comma 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nella stessa misura applicata per l'anno 2021, ovvero lo 0,8 per mille, agli immobili non dichiarati esenti da espressa disposizione normativa e rientranti nelle fattispecie previste dal comma 754;
- 3) **di dare atto** che, sulla scorta della vigente normativa, le aliquote approvate con la presente deliberazione hanno effetto dal 01.01.2023;
- 4) **di dare atto** altresì che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del Tributo si rimanda al Regolamento IMU approvato con propria precedente deliberazione n. 16 del 13/07/2020;
- 5) **di procedere** alla trasmissione telematica della presente deliberazione mediante inserimento della medesima nel Portale del federalismo fiscale al fine di ottemperare agli adempimenti previsti in materia dal Legislatore centrale;
- 6) **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, a seguito di separata votazione palesemente espressa da n. 10 consiglieri presenti e votanti, con lo stesso risultato della precedente (unanimità), ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

#### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Renato Armanaschi, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della deliberazione sopra citata ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott. Renato Armanaschi





# COMUNE DI PONTE DI LEGNO

Provincia di Brescia

UFFICIO TRIBUTI

Via Salimmo 4 – 25056 Ponte di Legno (Bs)  
c.f. 00649470176 p.i. 00574390985 Tel. 0364.92 98 10 - 12

## ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2023

### ABITAZIONE PRINCIPALE

Descrizione	ALIQ. IMU COMUNE	COD. TRIB COMUNE	Note
Abitazione principale (escluse cat. A01-A08-A09) + una pertinenza di cat. C2 + una pertinenza di cat. C6 + una pertinenza di cat. C7	esente	-----	
Abitazione principale classificata nelle categorie A01-A08-A09 + una pertinenza di cat. C2 + una pertinenza di cat. C6 + una pertinenza di cat. C7	2 ‰	3912	Detrazione di € 200,00
Unità immobiliare già destinata ad abitazione principale (escluse cat. A01-A08-A09) + una pertinenza cat. C2 + una pertinenza cat. C6 + una pertinenza di cat. C7 posseduta da anziano o disabile residente in casa di riposo a patto che non sia locata	esente	-----	
Unità immobiliare già destinata ad abitazione principale classificata nelle categorie A01-A08-A09 + una pertinenza cat. C2 + una pertinenza cat. C6 + una pertinenza di cat. C7 posseduta da anziano o disabile residente in casa di riposo a patto che non sia locata	2 ‰	3912	Detrazione di € 200,00
Ulteriori pertinenze della propria abitazione principale, nel limite massimo di quattro pertinenze indipendentemente dalla categoria catastale, considerando in tale limite il numero di pertinenze indicate ai punti precedenti	4,6 ‰	3918	Nessuna detrazione

### FABBRICATI CONCESSI IN COMODATO (utilizzati dal comodatario come abitazione principale)

Descrizione	ALIQ. IMU COMUNE	COD. TRIB COMUNE	Note
Abitazione (escluse cat. A01-A08-A09) concessa in uso gratuito ad un familiare entro il primo grado (genitori/figli) + una pertinenza cat. C2 + una pertinenza categoria C6 + una pertinenza di cat. C7 a condizione che: - sia registrato presso l'Agenzia delle Entrate il contratto di comodato; - il contribuente risieda nel comune di Ponte di Legno e - non possieda, oltre all'abitazione principale, altri appartamenti in tutto il territorio nazionale oltre a quello concesso in uso gratuito	4,6‰	3918	Riduzione della base imponibile del 50%
Ulteriori usi gratuiti di abitazioni (comprese quelle di categoria A01-A08-A09) e due pertinenze, indipendentemente dalla categoria catastale, a parenti in linea retta di primo grado (oltre quella del punto precedente) e di secondo grado	4,6 ‰	3918	Nessuna detrazione

### STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE

Descrizione	ALIQ. IMU COMUNE	COD. TRIB COMUNE	Note
- Case e appartamenti per vacanze (ai sensi art. 26 e 38 LR 27/2015) se sono rispettate le condizioni di cui al Regolamento regionale di attuazione n. 7/2016, con un minimo di tre unità abitative, con periodi di locazione di durata minima di tre giorni e durata massima trenta giorni, con l'utilizzo di almeno di cinque periodi all'anno, con tenuta di apposito registro da trasmettere all'Ufficio Tributi entro il 31 marzo dell'anno successivo - Residenze con diritto di godimento parziale (multiproprietà)	5,4 ‰	3918	
- Case e appartamenti per vacanze per le quali sia sottoscritta convenzione ai sensi del nuovo P.G.T., con un minimo di tre unità abitative - Bed & Breakfast con almeno tre camere ed un bagno ad utilizzo esclusivo dell'attività - Unità immobiliari destinate ad attività di "Albergo diffuso"	4,6 ‰	3918	

### ALIQUOTE APPLICABILI NEGLI ALTRI CASI

Cat.	Descrizione	Mol- tipl.	ALIQ. IMU COMUNE	COD. TRIB COMUNE	ALIQ. IMU STATO	COD. TRIB STATO
A 01	Abitazioni di tipo signorile	160	11,4 ‰	3918		
A 02	Abitazioni di tipo civile	160	11,4 ‰	3918		
A 03	Abitazioni di tipo economico	160	11,4 ‰	3918		
A 04	Abitazioni di tipo popolare	160	11,4 ‰	3918		
A 05	Abitazioni di tipo ultrapopolare	160	11,4 ‰	3918		
A 06	Abitazioni di tipo rurale	160	4,6 ‰	3918		
A 07	Abitazioni in villini	160	11,4 ‰	3918		
A 08	Abitazioni in ville	160	11,4 ‰	3918		
A 09	Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici	160	11,4 ‰	3918		
A 10	Uffici e studi privati	80	11,4 ‰	3918		
A 11	Abitazioni tipiche (rifugi di montagna, baite)	160	4,6 ‰	3918		
B 01	Collegi, convitti, ricoveri, caserme, conventi	140	4,6 ‰	3918		
B 02	Case di cura e ospedali	140	4,6 ‰	3918		
B 04	Uffici pubblici	140	4,6 ‰	3918		
C 01	Negozi e botteghe	55	4,6 ‰	3918		
C 02	Magazzini e locali di deposito	160	11,4 ‰	3918		

Cat.	Descrizione	Mol- tipl.	ALIQ. IMU COMUNE	COD. TRIB COMUNE	ALIQ. IMU STATO	COD. TRIB STATO
C 03	Laboratori e locali di deposito	140	4,6 ‰	3918		
C 06	Stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse	160	11,4 ‰	3918		
D 01	Opifici	65	3,0 ‰	3930	7,6 ‰	3925
D 02	Alberghi e pensioni	65			7,6 ‰	3925
D 03	Teatri, cinematografi, sale per spettacoli	65			7,6 ‰	3925
D 04	Case di cura e ospedali	65			7,6 ‰	3925
D 05	Istituti di credito e di assicurazioni	80	3,0 ‰	3930	7,6 ‰	3925
D 06	Fabbricati e locali per servizi sportivi	65			7,6 ‰	3925
D 07	Fabbricati industriali strumentali	65			7,6 ‰	3925
D 08	Fabbricati commerciali strumentali	65			7,6 ‰	3925
D 10	Fabbricati rurali strumentali	65	azzerata			
-----	Beni merce (L. 160/19 art. 1 comma 751)	---	esente			
-----	Fabbricati rurali strumentali diversi dalla cat. D10 con apposita an- notazione di ruralità negli atti catastali	---	azzerata			
-----	Per una sola unità immobiliare ad uso abitativo di contribuenti (pro- prietari o usufruttuari) non residenti in Italia, titolari di pensione ma- turata in regime di convenzione con l'Italia (art. 1 comma 743 L. 234/2021): l'aliquota ordinaria dell'11,4‰ è ridotta del 62,5% al 4,28‰	---	4,28 ‰	3918		
-----	Aree edificabili	---	11,4 ‰	3916		
-----	Aliquota ordinaria	---	11,4 ‰	3918		

Ai fini del calcolo dell'IMU le rendite dei fabbricati sono rivalutate del 5%. Il valore imponibile delle aree edificabili è costituito dal valore commerciale.

In caso di **cessione della proprietà** (o del diritto reale che comporta il pagamento dell'IMU) l'intero mese è a carico del soggetto che detiene la proprietà per più giorni nel mese stesso. Il giorno dell'acquisto si considera a carico del compratore e qualora i giorni di possesso risultino uguali a quelli del venditore, l'intero mese è carico del compratore.

L'**area fabbricabile** è considerata pertinenza del fabbricato solamente se risulta accatastata unitariamente al fabbricato stesso.

E' prevista una riduzione al 37,5% per una sola abitazione (non locata o non concessa in comodato d'uso) posseduta nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto da **soggetti non residenti in Italia**, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. E' applicabile ad immobili di proprietà di persone che hanno lavorato in Stati con i quali l'Italia ha stipulato una convenzione bilaterale in materia di protezione sociale. Per approfondimenti consultare la L. 234/2021 art. 1 c. 743.

## NOVITÀ 2023

Coniugi residenti in due immobili diversi (sia nello stesso comune che in comuni diversi): entrambi i contribuenti possono godere dell'applicazione delle agevolazioni per abitazione principale. Per approfondimenti consultare la Sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022 del 13/10/2022.

## VERSAMENTI

### ACCONTO

16/06/2023: si versa quanto è dovuto per il primo semestre 2023, calcolato con aliquote e detrazioni dell'anno precedente.

### SALDO

16/12/2023: totale dell'imposta dovuta in base alle aliquote deliberate dal Comune per il 2023, dedotto quanto versato in acconto.

L'imposta non è dovuta quando il totale annuo non supera € 5,00 per singolo contribuente.

Il **codice ente** da indicare nel mod. F24 è **G844**.

**UFFICIO TRIBUTI**